

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2012) 7177]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/719/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) Il 17 ottobre 2011 il Regno di Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la propria intenzione di introdurre disposizioni nazionali per ridurre il tasso di cadmio ammissibile nei fertilizzanti a base di fosforo a un livello massimo di 46 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo (equivalente a 20 mg Cd/kg P₂O₅). Tali disposizioni derogherebbero al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi⁽¹⁾, e ridurrebbero il livello massimo di 100 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo (equivalente a 44 mg Cd/kg P₂O₅) già accordato al Regno di Svezia in deroga al suddetto regolamento.

1. Articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE

(2) L'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, stabilisce:

«5. [...] Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche [...], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi [...] 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

2. Legislazione UE

- (3) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁽²⁾, stabilisce le condizioni a cui i concimi devono rispondere per poter essere commercializzati con la denominazione di «concimi CE».
- (4) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, a cui ogni concime deve rispondere per essere denominato «concime CE». Le denominazioni del tipo sono raggruppate in questo elenco in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.
- (5) Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE⁽³⁾ gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per motivi di composizione, d'identificazione, di etichettatura e d'imballaggio, la commercializzazione di concimi recanti l'indicazione «concime CE» conformi alle disposizioni della direttiva.
- (6) La decisione 2002/399/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi⁽⁴⁾, ha accordato una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni svedesi che proibiscono di commercializzare sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005.
- (7) La direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21, sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

⁽³⁾ Sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.

- (8) L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, stabilisce che le deroghe all'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, accordate dalla Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, sono considerate deroghe all'articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l'entrata in vigore del regolamento.
- (9) Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 segnala che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e redigerà all'occorrenza una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha svolto un approfondito lavoro di preparazione ma, a causa della complessità dei fattori da prendere in considerazione, non ha ancora adottato una proposta.
- (10) La deroga accordata alla Svezia era applicabile solo fino al 31 dicembre 2005 e la Svezia pertanto ne ha richiesto un'estensione nel giugno 2005. La decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi ⁽¹⁾, consente alle autorità svedesi di mantenere le disposizioni nazionali fino a che non verranno applicate a livello dell'UE disposizioni armonizzate relative al cadmio nei concimi.

3. Disposizioni nazionali

- (11) L'ordinanza sui prodotti chimici (trattamento, importazione e divieti di esportazione) (1998:944) ⁽²⁾ stabilisce tra l'altro il tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3, paragrafo 1, vieta la commercializzazione e il trasferimento di concimi classificati nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo.
- (12) Le disposizioni nazionali previste notificate a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, ridurrebbero il tasso massimo ammissibile di cadmio nei fertilizzanti a base di fosforo dagli attuali 100 grammi per tonnellata di fosforo a 46 grammi per tonnellata di fosforo (46 mg Cd/kg P, equivalenti a 20 mg Cd/kg di P₂O₅).

II. PROCEDURA

- (13) Con lettera del 17 maggio 2011 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, la richiesta di approvare l'introduzione di disposizioni nazionali finalizzate a ridurre il tasso di cadmio ammissibile nei fertilizzanti a base di

fosforo portandolo a una concentrazione massima di 46 grammi per tonnellata di fosforo. Le autorità svedesi richiedono dunque di ridurre il tasso di cadmio consentito dalla deroga di cui alla decisione 2006/347/CE.

- (14) Con lettera del 17 ottobre 2011 le autorità svedesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari rendendo disponibile il testo della legislazione nazionale vigente che tiene conto delle modifiche introdotte con le ordinanze 2008:255 e 2009:654 ⁽³⁾.

- (15) Con lettera del 14 novembre 2011 la Commissione ha informato le autorità svedesi che il periodo di sei mesi disposto dall'articolo 114, paragrafo 6, ha iniziato a decorrere il 18 ottobre 2011.

- (16) Con lettera del 17 ottobre 2011 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Svezia. La Commissione ha inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso ⁽⁴⁾ riguardante la richiesta al fine di informare altri soggetti interessati in merito alle disposizioni nazionali che la Svezia intende adottare e alle motivazioni addotte. In risposta la Lituania ha appoggiato la richiesta della Svezia. La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni.

- (17) In considerazione della complessità della materia la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) circa la qualità complessiva della valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia, eventuali lacune significative, l'adeguatezza degli scenari oggetto dello studio e delle ipotesi nonché l'affidabilità e la validità delle conclusioni concernenti i rischi per l'ambiente individuati.

- (18) Il CSRSA ha reso il suo parere in data 27 febbraio 2012 ⁽⁵⁾ concludendo che la relazione sulla valutazione dei rischi preparata dalle autorità svedesi è di buona qualità scientifica e che in generale gli scenari oggetto di studio sono appropriati e la maggior parte dei valori dei parametri impiegati negli scenari risulta accettabile. Il comitato ha ritenuto tuttavia che diverse affermazioni nella relazione non fossero corroborate da prove sufficienti.

- (19) Date le restanti lacune rilevate dal CSRSA in merito ad alcune ipotesi chiave utilizzate dalla autorità svedesi per concludere che esiste un rischio per gli organismi acquatici in piccoli corsi d'acqua in Svezia, unico rischio ambientale individuato dalle autorità svedesi, e in assenza di dati comprovanti un pericolo per la salute umana connesso a una proroga del periodo di valutazione della richiesta della Svezia, la Commissione ha ritenuto giustificato prorogare il periodo di cui all'articolo 114, paragrafo 6, primo comma.

⁽¹⁾ GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19.

⁽²⁾ Codice statutario svedese (*SFS Svensk Författningssamling*) del 14 luglio 1998.

⁽³⁾ Codice statutario svedese (*SFS Svensk Författningssamling*) del 4 giugno 2009.

⁽⁴⁾ GU C 309 del 21.10.2011, pag. 8 e GU C 339 del 19.11.2011, pag. 24.

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf

- (20) Il 18 aprile 2012, a norma dell'articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, TFUE, la Commissione ha comunicato al Regno di Svezia la propria decisione ⁽¹⁾ di prolungare il periodo di sei mesi per approvare o respingere le disposizioni nazionali, di cui all'articolo 114, paragrafo 6, primo comma, fino al 18 ottobre 2012.
- (21) Con lettera del 27 aprile 2012, la Commissione ha informato le autorità svedesi del fatto che il CSRSA aveva segnalato nel proprio parere alcune incertezze e le ha invitate a fornire ulteriori chiarimenti, affinché fosse in grado di assumere una posizione definitiva.
- (22) Con lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi hanno risposto alla Commissione senza affrontare le lacune rilevate dal CSRSA e sostenendo invece che la nozione di «protezione dell'ambiente» di cui all'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, racchiude aspetti connessi alla salute e pertanto una disamina della notifica svedese dovrebbe includere gli argomenti presenti nella notifica stessa relativi agli aspetti connessi con la salute umana.

III. VALUTAZIONE

1. Valutazione dell'ammissibilità

- (23) Nel sua decisione 2012/230/UE la Commissione ritiene che la domanda presentata dal Regno della Svezia volta a ottenere un'autorizzazione a introdurre prescrizioni più severe in merito al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, sia ricevibile.

2. Valutazione di merito

- (24) A norma dell'articolo 114 TFUE la Commissione deve garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.
- (25) A norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga a misure di armonizzazione, tali disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e devono essere giustificate da un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.
- (26) Inoltre in conformità all'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (27) I timori legati agli effetti nocivi per l'ambiente (e la salute umana) del cadmio nei concimi sono già stati ampia-

mente affrontati nel corso dei negoziati di adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è detto, a questi tre Stati membri sono state concesse deroghe temporanee alla legislazione dell'Unione sui concimi in modo da poter procedere a un'accurata valutazione a livello dell'UE dei rischi derivanti dalla presenza del cadmio nei concimi.

- (28) Nel 2002 la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ⁽²⁾ circa la probabilità di accumulo di cadmio nei terreni a seguito dell'impiego di concimi a base di fosforo. Basandosi su studi di valutazione dei rischi condotti da otto Stati membri e su altre analisi, il CSTEE ha valutato che i concimi a base di fosforo con un tasso di cadmio pari a 60 mg/kg P₂O₅ o superiore possono comportare un accumulo di cadmio nella maggior parte dei terreni, mentre ritiene che i concimi a base di fosforo con un tenore non superiore a 20 mg di cadmio/kg P₂O₅ non comportino un accumulo a lungo termine oltre i 100 anni, se non si considerano altri apporti di cadmio.
- (29) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾, il cadmio e l'ossido di cadmio sono stati individuati come sostanze prioritarie per una valutazione.
- (30) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 la Commissione non ha stabilito un valore limite per il cadmio presente nei concimi, ma ha ammesso la necessità di affrontare la materia non appena i risultati della valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio fossero disponibili.
- (31) La relazione sulla valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio è stata pubblicata a dicembre 2007 ⁽⁴⁾. Secondo le conclusioni della relazione la strategia di riduzione dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio raccomanda l'adozione di misure concrete per ridurre il tasso di cadmio negli alimenti, nelle miscele di tabacco e nei concimi a base di fosfati tenendo conto della varietà di condizioni presenti nell'Unione ⁽⁵⁾.
- (32) A livello UE si stanno definendo i valori limiti adeguati per il cadmio nei concimi tenendo in considerazione una serie di fattori quali la varietà di condizioni presenti nell'Unione, la disponibilità, l'origine geografica e la composizione dei fosfati per la produzione di concimi. La Commissione intende altresì includere nella proposta di revisione del regolamento relativo ai concimi prevista per il 2013 limiti adeguati per quanto riguarda i contaminanti presenti nei fertilizzanti (tra i quali il cadmio).

⁽¹⁾ Decisione 2012/230/UE della Commissione, del 18 aprile 2012, recante proroga del periodo previsto dall'articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le disposizioni nazionali relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, notificate dal Regno di Svezia a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE (GU L 116 del 28.4.2012, pag. 29).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sct/documents/out162_en.pdf

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/risk_assessment/REPORT/cdoxidereport302.pdf

⁽⁵⁾ GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

- (33) A sostegno della loro domanda di riduzione del tasso massimo vigente in Svezia, le autorità svedesi hanno condotto una nuova valutazione dei rischi relativi al cadmio nell'ambiente svedese, conclusasi a gennaio 2011. La valutazione confronta le concentrazioni prevedibili prive di effetti (PNEC) per organismi rappresentativi di vari comparti ambientali con le concentrazioni di cadmio nell'ambiente svedese valutate in base a differenti possibilità di apporto di cadmio da concimi e altre fonti. Nella notifica si fa inoltre riferimento ad alcuni studi presentati alla Commissione nell'ambito delle precedenti richieste a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, (che erano già stati considerati a sostegno dell'attuale deroga che consente alla Svezia di mantenere un tenore massimo di 100 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo) e alla valutazione UE dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio.
- (34) La PNEC per le acque dolci dipende dalla loro durezza. Poiché le acque svedesi sono molto dolci si suppone che il cadmio risulti tossico per gli organismi acquatici a concentrazioni più basse che in altre parti dell'Europa. È pertanto probabile che gli organismi acquatici nelle acque svedesi siano in generale più sensibili al cadmio rispetto agli organismi presenti nelle acque dell'Europa centrale o meridionale.
- (35) I risultati dei programmi di controllo sulle acque di superficie svedesi nel 2006 e nel 2009 mostrano che l'uno per cento circa dei laghi e il 7 % circa delle acque costiere presentano concentrazioni di cadmio superiori ai valori delle PNEC. Un riesame effettuato nel 2008 ha concluso che le misure di riduzione delle emissioni hanno portato a un abbattimento significativo della concentrazione di molti metalli negli organismi acquatici, ma la situazione risulta meno chiara per il cadmio. Una tendenza all'incremento degli effetti sul sistema immunitario nel pesce (blennio viviparo) durante gli ultimi anni sembra collegata all'aumento delle concentrazioni di cadmio nel pesce. Un'ulteriore relazione, presentata nel 2011, descrive le tendenze future del cadmio nei terreni coltivabili e nelle colture stimandone le concentrazioni nei prossimi cento anni. I risultati sono stati usati per un modello che descrive lo scenario peggiore e stima i rischi nei prossimi cento anni per gli organismi acquatici delle acque prossime ai campi concimati.
- (36) Nella loro valutazione dei rischi le autorità svedesi concludono che nel lungo periodo potrebbe esserci un aumento del rischio per gli organismi acquatici che vivono in acque molto dolci (con durezza inferiore a 5 mg CaCO₃/l). Ciò è tuttavia probabile solo per i piccoli corsi d'acqua con una bassa diluizione delle acque di drenaggio provenienti dai suoli agricoli. Le autorità svedesi non hanno individuato altri rischi per l'ambiente risultanti dall'uso di cadmio nei concimi.
- (37) In considerazione della complessità delle relazioni tra l'apporto di cadmio nei terreni mediante i concimi a base di fosfati, il possibile accumulo nei terreni e i rischi per l'ambiente la Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) circa la qualità complessiva della valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia, eventuali lacune significative, l'adeguatezza degli scenari oggetto dello studio e delle ipotesi nonché l'affidabilità e la validità delle conclusioni concernenti i rischi per l'ambiente individuati.
- (38) Il CSRSA ha reso il suo parere il 27 febbraio 2012 ⁽¹⁾. Come già affermato nella decisione 2012/230/UE il CSRSA ha concluso che la relazione sulla valutazione dei rischi preparata dalle autorità svedesi è di buona qualità scientifica e che in generale gli scenari oggetto di studio sono appropriati e la maggior parte dei valori dei parametri impiegati negli scenari risulta accettabile. Tuttavia, il CSRSA ha ritenuto che alcune affermazioni e/o ipotesi presenti nella relazione non fossero sufficientemente avvalorate e che per alcuni scenari fossero state considerate le peggiori condizioni prospettabili. Il CSRSA ha ritenuto inoltre che le ipotesi proposte dalle autorità svedesi per prevedere le concentrazioni di cadmio nelle acque dolci potevano indurre a sopravvalutare i rischi e di conseguenza non avvaloravano i risultati presentati dalle autorità svedesi relativi ai piccoli corsi d'acqua, unico comparto ambientale in cui le autorità svedesi hanno individuato i rischi. In generale il CSRSA ha ritenuto che le ipotesi avanzate nella relazione svedese non fossero adeguate a calcolare il rischio per l'ambiente svedese.
- (39) Il CSRSA ha ricordato tuttavia la precedente valutazione del CSTE del 2002, che riteneva improbabile l'aumento delle concentrazioni di cadmio nella maggior parte dei terreni europei fino al limite di 46 mg Cd/kg P. Pur in assenza di nuove prove scientifiche, il CSRSA ha confermato che tale stima resta valida anche per i suoli agricoli svedesi e ha osservato che la deduzione era basata sul principio dello status quo, non su una valutazione dei rischi quale quella effettuata dalle autorità svedesi nella loro attuale motivazione.
- (40) Nella loro lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi non hanno fornito maggiori chiarimenti riguardo ai punti deboli individuati dal CSRSA in relazione ai possibili rischi per l'ambiente. Osservando che il parere del CSTE del 2002 precede l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 la Commissione conclude che le autorità svedesi non hanno dimostrato con nuove prove scientifiche che vi sia un rischio per l'ambiente giustificato da un problema specifico alla Svezia insorto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (41) Nella loro lettera del 2 luglio 2012 le autorità svedesi hanno sostenuto che la nozione di «protezione dell'ambiente» di cui all'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, racchiude aspetti connessi alla salute e che la disamina della notifica svedese dovrebbe pertanto includere un'argomentazione relativa alla salute.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf

- (42) Fatta salva la corretta interpretazione giuridica dell'articolo 114, paragrafo 5, la Commissione ha esteso la propria analisi alla valutazione dei possibili rischi posti dal cadmio nei concimi per la popolazione svedese tramite l'ambiente, segnatamente attraverso l'alimentazione.
- (43) Nella loro motivazione le autorità svedesi hanno giustificato un'ulteriore riduzione dell'esposizione della popolazione svedese al cadmio con motivi legati alla salute, quali un'elevata frequenza dell'osteoporosi, un numero maggiore di casi di fragilità ossea e di fratture, effetti sul funzionamento renale in parti della popolazione con tasso di cadmio superiore a 1 mg/g di creatinina nonché rischi per gruppi di popolazione più sensibili (diabetici e persone con deficienza di ferro, entrambi presenti in proporzioni molto elevate in Svezia). Secondo le autorità svedesi il più basso livello di pH nei terreni svedesi può condurre a un maggiore assorbimento di cadmio da parte delle colture, il quale a sua volta può condurre a una maggiore esposizione della popolazione, giacché tale esposizione dipende in larga misura dall'apporto di cadmio mediante l'alimentazione, soprattutto mediante gli alimenti di origine vegetale.
- (44) La Commissione ha chiesto al CSRSA se riteneva che i rischi per la salute umana individuati dalle autorità svedesi fossero specifici alla Svezia e se fossero insorti dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾.
- (45) Con riguardo alla domanda se la situazione in Svezia fosse differente da altre parti d'Europa, il CSRSA ha convenuto che il pH dei terreni in Svezia è in media inferiore a quello di altre parti d'Europa. Comunque, poiché d'altra parte la rimozione del cadmio dai terreni mediante lisciviazione aumenta in presenza di terreni a basso pH, l'accumulo netto di cadmio ad analoghe concentrazioni e analoghi tassi d'impiego di concime è inferiore in Svezia rispetto alla maggior parte dei terreni in Europa. Il CSRSA osserva che la stessa relazione svedese (sintesi dell'allegato IV) appoggia le conclusioni del CSRSA laddove afferma che era difficile dimostrare inequivocabilmente se esistessero condizioni specifiche in Svezia che rendessero i terreni svedesi più vulnerabili all'apporto di cadmio dei terreni dell'Europa centrale. Comunque, il pH è un fattore importante che regola l'assorbimento di cadmio dai terreni da parte delle coltivazioni e il pH nei terreni svedesi sembra essere pari a un'unità in meno rispetto alla media generale europea, probabilmente a causa della scarsità di substrato argilloso. Il tasso di cadmio nel frumento svedese è analogo a quello di molti altri paesi europei, sebbene le concentrazioni di cadmio nei terreni svedesi siano relativamente basse. Il CSRSA osserva che sebbene i dati relativi all'apporto nei depositi atmosferici siano stati aggiornati nella relazione svedese, gli scenari per il calcolo del bilancio di massa erano già stati considerati nel parere del CSTE del 2002 e non vi sono nuovi dati che indichino che siano superati.
- (46) Il CSRSA conviene che un minor pH aumenta la biodisponibilità di cadmio e l'assorbimento da parte delle colture e che quindi la disponibilità di cadmio per il frumento è in un certo senso maggiore di altri paesi europei, tuttavia il CSRSA osserva che se quel basso livello di pH viene mantenuto, le concentrazioni di cadmio nelle colture tendono a diminuire nel tempo (minor aumento) in modo più marcato in Svezia rispetto alla maggior parte d'Europa poiché, a parità di apporto, il cadmio nei terreni aumenta più lentamente.
- (47) Per quanto riguarda l'esposizione al cadmio dovuta alla dieta alimentare il CSRSA conclude che la relazione svedese non fornisce dati che indichino una maggiore esposizione al cadmio per motivi alimentari in Svezia rispetto al resto d'Europa né ai percentili d'esposizione medi né a quelli superiori. Le tendenze recenti non suggeriscono un andamento crescente dell'esposizione per motivi alimentari nella popolazione in generale, nemmeno per quanto riguarda il carico corporeo. Infine, il CSRSA osserva che la relazione svedese dimostra che gli effetti del cadmio sulla salute umana in Svezia possono essere osservati a livello di carico corporeo di cadmio che è inferiore rispetto a quello indicato in precedenza, tuttavia nella relazione non si dimostra che la popolazione svedese sia o sia divenuta più sensibile al cadmio di quella di altri paesi europei.
- (48) In generale il CSRSA conclude che la relazione svedese contiene una valutazione dettagliata e aggiornata degli effetti sulla salute umana a lungo termine del cadmio proveniente dai concimi e assorbito mediante la catena alimentare. Il CSRSA osserva che la relazione non fornisce argomenti convincenti che dimostrino l'unicità del caso svedese o che i dati apparsi dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 indichino motivi specifici di maggiore preoccupazione.
- (49) In conclusione la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia motivato la misura nazionale prevista relativa al tasso massimo di cadmio nei concimi con nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente, giustificata da un problema specifico alla Svezia insorto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (50) La Commissione osserva che la notifica della Svezia non fa riferimento alla protezione dell'ambiente di lavoro per giustificare l'introduzione della misura notificata.

IV. CONCLUSIONI

- (51) A norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga a misure di armonizzazione dell'Unione, tali disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e devono essere giustificate da un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

⁽¹⁾ I pareri del CSRSA sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#id5

- (52) Nel caso specifico, dopo averne esaminato la domanda, la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia dimostrato, sulla base di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, che esista un problema specifico a tale Stato membro insorto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi che renda necessaria l'introduzione delle disposizioni nazionali notificate.
- (53) Di conseguenza la richiesta del Regno di Svezia di introdurre disposizioni nazionali per ridurre il tasso di cadmio ammesso nei concimi a base di fosforo a un massimo di 46 grammi per tonnellata di fosforo non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 114, paragrafo 5.
- (54) In conformità dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (55) Poiché la richiesta presentata dal Regno di Svezia non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 5, la Commissione non è tenuta a verificare le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 6.
- (56) Alla luce di quanto precede si può concludere che la richiesta del Regno di Svezia di introdurre disposizioni nazionali in deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003 è ammissibile, ma non soddisfa le condizioni di cui all'ar-

ticolo 114, paragrafo 5, TFUE, poiché la Svezia non ha fornito nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente, giustificata da un suo problema specifico insorto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.

- (57) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate non possano essere approvate in conformità all'articolo 114, paragrafo 6, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali previste, volte a ridurre il tasso di cadmio ammesso nei concimi a base di fosforo dagli attuali 100 grammi per tonnellata di fosforo a 46 grammi per tonnellata di fosforo, che il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione il 17 ottobre 2011, sono respinte.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente